



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. / 2018 R.G.E.

Il G.E.

letto il ricorso in opposizione proposto dalla parte esecutata il 17.03.2019;
osservato che, invece, allo stato parrebbero sussistere i gravi motivi richiesti dall'art. 615 cpc per sospendere la procedura, posto che il contratto di mutuo prevede un tasso corrispettivo del 6,24% e moratorio del 9,24% a fronte di un tasso-soglia dell'8,9850%;
rilevato, infatti, che parrebbe porsi un problema di usurarietà del tasso di mora rispetto ai tassi di cui alla l. 108/96, tenuto conto che anche il tasso di mora deve rispettare il tetto di cui alla l. 108/96 (cfr. ex multis Cass. Civ. 23192/17; Cass. 5598/17 e Cass. 5324/03);
considerato, inoltre, che non appare persuasiva la tesi prospettata dalla precedente tesa a suggerire una diversa determinazione del TEGM (che identifica il normale prezzo del credito nella fase fisiologica del rapporto) quale tasso soglia da impiegare in concreto quale termine di raffronto con il TEG della specifica operazione negoziale *sub iudice* (inclusivo anche dei tassi di mora e degli ulteriori oneri), in particolare, attraverso, la previsione di una maggiorazione pari al 2,1% stimata con riferimento alle condizioni comunemente applicate dagli intermediari creditizi nella fase patologica del rapporto e, dunque, avuto riguardo alla circostanza che lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, a partire dal marzo 2003, nei propri decreti ministeriali menzioni l'indagine statistica condotta nel 2002 (a fini conoscitivi) dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi che ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali, per cui il tasso soglia da applicarsi non sarebbe quello "ordinario" dell'8,9850% ordinariamente fissato, bensì del 11,0850% (pag. 4 comparsa di costituzione);
osservato, tuttavia, che tale indicazione non priva di valore l'argomento di rilievo per cui, ai fini della valutazione della soglia di usurarietà, l'art. 644, co. III, c.p. rinvia al limite fissato dall' art. 2, co. IV, della l. 7 marzo 1996, n. 108 che, originariamente, faceva riferimento al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, relativo alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, "*umentato della metà*", per poi stabilire, per effetto della riforma normativa di cui al d.l. 70/2011, la diversa misura di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, con l'ulteriore precisazione che "*la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali*". Ed, allo stato, le rilevazioni trimestrali del Ministero dello Sviluppo Economico – criterio *ex lege* di integrazione della fattispecie normativa della cd. usura oggettiva – non sono affatto comprensive degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. Oltretutto, come innanzi accennato, il calcolo del tasso soglia usurario già è incrementato di



ulteriori punti percentuali idonei a ricomprendere specifiche variabili del rapporto di credito anche dovute all'inadempimento di una delle parti. Pertanto, anche in ragione della valutazione di carattere sommario della presente decisione e salvo più adeguati approfondimenti in sede di eventuale instaurando giudizio di merito, si reputa cautelativamente di condividere la soluzione adottata dal giudice di prime cure, assumendo come valido termine di raffronto del TEG contrattuale il TEGM come normativamente stabilito nella specie dal DM in vigore all'epoca della stipula del contratto di mutuo;

rilevato che, in punto di conseguente gratuità del mutuo, pur non ignorandosi il diverso avviso espresso nel precedente di legittimità innanzi richiamato (Cass. ord. n. 27442/2018, laddove si afferma, in relazione all'effetto dell'accertata usurarietà, che l'art. 1815, co. 2, c.c. "*si riferisce solo agli interessi corrispettivi, ... : il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale*"), non ritiene, allo stato, di potersi convintamente adeguare, in considerazione vuoi della natura dell'affermazione (*obiter dictum*), vuoi dell'orientamento interpretativo contrario (gratuità del mutuo) motivatamente espresso da questo Ufficio da ultimo con l'ordinanza collegiale del 18.02.2019, vuoi della presente sede di giudizio, connotata da evidente sommarietà della cognizione;

ritenuto, pertanto, che, alla luce dell'evidenziata usurarietà del mutuo, allo stato può sospendersi l'avviata procedura, in rapporto a quanto versato dall'opponente € 91.035,62 (pag. 17 atto di opposizione) non contestati dall'opposta rispetto alle 115 rate maturate all'epoca di notifica del precetto (01.03.2018) di solo capitale con l'espunzione di ogni addebito per interessi (ossia € 150.000,00 : 300 x 115 = € 57.500);

considerato che le considerazioni che precedono appaiono preliminari ed assorbenti rispetto ad ogni altra questione proposta;

P.Q.M.

- Sospende la procedura esecutiva;
- spese al definitivo;
- assegna il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.

Si comunichi alle parti e al custode.

Bari, 09.10.2019

Il G.E.

Laura Fazio

